

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL 30 Maggio 2011

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETA' AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 27 LEGGE 244/2007 FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE PROPRIO PROVVEDIMENTO N.114 DEL 24/09/2010.

L'anno 2011 il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 15:30, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Alle ore 15:45 fatto l'appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.ANCESCHI CHIARA	S	11.NICOLINI GIANLUCA	S
2.BONINI CLAUDIA	S	12.NICOLINI MADDALENA	S
3.CASOLI CARLO	S	13.PELLACANI GIANFRANCO	S
4.CATTINI MARZIA	S	14.PELOSÌ FABRIZIO	S
5.FERRARI ENRICO	S	15.PORTA EDOARDO	S
6.FOLLONI DAVIDE	S	16.RANGONI ANTONIO	S
7.MAGNANI DAVIDE	S	17.SANTI GABRIELE	S
8.MENOZZI MARCO	S	18.STORCHI DINO	S
9.MORONI GABRIELE	S	19.VERGNANI GIORGIA	N
10.NANETTI ANDREA	N	20.ZINI DANIELE	S

Presenti: 19

Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

POZZI PAOLO	S	PAPARO MARIA	S
GOBBI EMANUELA	S	BULGARELLI MARCELLO	S
BARTOLOTTA FEDERICO	S	CARROZZA RITA	S

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE

Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare designa a scrutatori i consiglieri: MAGNANI DAVIDE - FERRARI ENRICO - CASOLI CARLO

L'ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 30/05/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 27 LEGGE 244/2007 FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI. INTEGRAZIONI E MODIFICHE PROPRIO PROVVEDIMENTO N.114 DEL 24/09/2010.

Il Presidente del Consiglio Comunale propone l'adozione del seguente atto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Punto primo

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
- che a tal fine il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
- che l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l., anteriormente alla modifica statutaria approvata con deliberazione n. 98 del 30/07/2010 di cui infra, era definito dall'articolo 4 dello Statuto, in conformità alla disciplina normativa all'epoca vigente, come segue:

"La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company);*

- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione (anche nelle forme del project financing) e gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse;*
- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili;*
- *progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico;*
- *progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati;*
- *assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite o costituenti per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità di pubblico interesse, anche al fine di favorire il loro coordinamento tecnico, gestionale e finanziario rispetto agli indirizzi e alle linee guida individuate dal Comune di Correggio.*

La Società potrà ricevere in concessione o in proprietà, anche a titolo di conferimento, dal socio unico Comune di Correggio, reti, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare, nel rispetto del principio dello scorporo tra la proprietà delle reti e degli impianti e la titolarità della gestione dei pubblici servizi ad essi relativi.

La Società avrà altresì facoltà di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio unico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto";

- che, dalla data della costituzione di EN.COR. s.r.l., il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche, in un contesto che, a tutt'oggi, non pare aver trovato un assetto stabile, come recentemente confermato dal disposto dell'articolo 14 comma 32 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge n.122/2010, nonché dall'imminente pubblicazione del d.p.r. 22.07.2010 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008;

- che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte (o che potrebbero essere svolte) da EN.COR. s.r.l., la disciplina normativa attualmente vigente consente di individuare un primo discrimine tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "*strumentali*" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);
- che l'operatività delle società c.d. "*strumentali*" alla quale l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore è assoggettata alle seguenti principali limitazioni di fonte normativa:
 - devono operare in favore dei soli enti costituenti o partecipanti (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede sul territorio nazionale (articolo 13 d.l. 223/2006);
 - devono essere costituite per la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che le costituisce (articolo 3 comma 27 legge 244/2007);
 - devono avere oggetto sociale esclusivo (articolo 13 comma 2 dl 223/2006);
 - devono essere costituite con delibera di Consiglio motivata sui presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 citato (articolo 3 comma 28 legge 244/2007).

RICORDATO

- che l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. è stato modificato in conformità a quanto definito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 30/07/2010 avente ad oggetto "MODIFICHE ALLO STATUTO DI EN.COR S.R.L. FINALIZZATE AD ADEGUARNE I CONTENUTI ALLA VIGENTE DISCIPLINA NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI", espungendo dal medesimo oggetto sociale attività non ammissibili per le società c.d. "*strumentali*" alle quali l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore;
- che in conseguenza di dette modifiche EN.COR. s.r.l. è attualmente ascrivibile al novero di

dette società strumentali nel rispetto delle previsioni normative che le disciplinano;

- che in particolare la richiamata deliberazione ha disposto fossero escluse le seguenti attività dall'oggetto suscettibile di essere perseguito da EN.COR.:
 - "*Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company)*";
 - "*... gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse*";
 - "*... gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili*";
 - "*... gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico*";
 - "*... gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati*";
- che in conseguenza della modifica statutaria attuata al fine di uniformare l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. a quanto previsto in tema di società strumentali dalla vigente disciplina normativa, il know-how acquisito da EN.COR. s.r.l. per lo svolgimento delle attività oggi escluse dall'oggetto sociale, i contratti in corso, i contatti avviati con numerosi operatori economici, non potranno più essere fruiti o utilizzati da EN.COR. s.r.l. pur integrando essi un ramo aziendale dotato di valore economico significativo e suscettibile di impiego sul mercato;

DATO ATTO

- che, ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244, è sempre ammessa per gli enti locali la costituzione di società che producono "*servizi di interesse generale*", anche laddove le stesse non abbiano ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti locali medesimi;
- che la locuzione "*servizi di interesse economico generale*" è utilizzata negli articoli 16 e 86 paragrafo 2 del Trattato CE, Trattato che, peraltro, non ne detta una definizione, così come una

definizione non si rinviene nella normativa derivata;

- che, la giurisprudenza comunitaria e gli atti della Commissione Europea definiscono i servizi di interesse generale come *"i servizi – economici e non economici – che le autorità pubbliche classificano di interesse generale e soggetti a specifici obblighi di servizio pubblico; ciò significa che spetta fundamentalmente alle autorità pubbliche, al pertinente livello, decidere sulla natura e sulla portata di un servizio d'interesse generale; le autorità pubbliche possono decidere di erogare esse stesse i servizi oppure di affidarli ad altri soggetti, pubblici e privati, che possono agire a scopo di lucro oppure no"*, (così Commissione Europea, I servizi di interesse generale, compresi i servizi sociali di interesse generale: un nuovo impegno europeo, 20 novembre 2007, COM (2007) 725; si vedano anche Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 16 giugno 1987, causa C-118/85, Commissione vs. Repubblica Italiana; 17 febbraio 1993, causa C-159/91 e C-160/91, Poucet vs. Agf e Camulrac e Pistre v. Cancava; 19 maggio 1993, causa C-320/91, Corbeau vs. Regie de Postes; 26 marzo 1996, causa C-238/94, José Garcia e altri vs. Mutuelle de provoyance sociale d'Aquitaine; 17 giugno 1997, causa C-70, Sodemare SA, Anni Azzurri Holding spa e Anni Azzurri Rezzato s.r.l. vs. Regione Lombardia; 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commissione vs. Paesi Bassi; 12 settembre 2000, causa C-189/98 e C-184/98, Pavel Pavlov e altri vs. Stichting Pensioenenfonds Medische Specialisten; 13 settembre 2001, causa C-218/00, Cital di Battistello Venanzio vs. Inail; 25 ottobre 2001, causa C-475/99, Ambulanza Gloeckner; 28 settembre 2006, causa C-282/04 e 283/04, Commissione vs. Paesi Bassi; si vedano altresì Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa, in GU C-281, 26 settembre 1996; Commissione Europea, I servizi d'interesse generale in Europa, 19 gennaio 2001, COM(2000) 580-C5-0399/2001 (COS); Parlamento Europeo, Risoluzione sulla Comunicazione della Commissione "I servizi d'interesse generale in Europa", 13 giugno 2002, A5-0361/2001; Commissione Europea, Libro verde sui servizi d'interesse generale, 21 maggio 2003, COM/2003(270); Parlamento Europeo, Risoluzione sul Libro verde sui servizi di interesse generale, 13 gennaio 2004, A5-0484/2003; Commissione Europea, Libro bianco sui servizi d'interesse generale, 12 maggio 2004, COM(2004) 374; Commissione Europea, Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea, 26 aprile 2006, COM (2006) 177);
- che tra i servizi di interesse generale individuati a livello esemplificativo dalla Commissione Europea figurano i servizi afferenti la produzione di energia (cfr. COM (2007)725, pag. 3);

CONSIDERATO

- che è già stato approvato apposita deliberazione di consiglio comunale n.114 del 24/09/2010 ad oggetto “APPROVAZIONE DELL’ITER AMMINISTRATIVO PER LA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ AI SENSI DELL’ART.3 COMMA 27 LEGGE 244/2007 FINALIZZATA ALLA PRODUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI ENERGETICI” con il quale veniva tracciato il percorso per giungere alla definizione di una nuova società;
- che nel frattempo, per cause ascrivibili alle situazioni di mercato e necessità di predisporre un percorso ancor più definito, è sopraggiunta la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al precedente testo approvato, ed in particolare:
 - 1) è opportuno prevedere, all’interno del bando di ricerca del socio privato, la possibilità di acquisto di quote societarie che permettano allo stesso socio di incrementare la propria presenza nel capitale societario fino ad un massimo del 75% del capitale sociale. Le modalità di acquisto delle ulteriori quote sociali dovranno essere definite nel bando. Il valore di tali quote non dovrà essere inferiore al valore percentuale del ramo d’azienda posto a base d’asta;
 - 2) far proprio, con il presente provvedimento, la richiesta dell’amministratore unico della società En.cor srl di individuare un acquirente del ramo d’azienda a seguito di precedente trasformazione in società strumentale del Comune di Correggio;
 - 3) il socio privato sarà individuato nel soggetto che, con il meccanismo dell’asta a rialzo come previsto dal regolamento dei contratti del Comune di Correggio, acquisterà il ramo d’azienda di En.cor srl versando il relativo corrispettivo alla Newco che lo salderà direttamente ad En.cor srl, una volta costituita la newco secondo i passaggi descritti al punto 4;
 - 4) individuazione delle fasi operative per la costituzione e messa in esercizio della newco:

FASE 1: Individuazione del socio privato a seguito dell’aggiudicazione definitiva con il criterio del massimo rialzo ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale sulla disciplina dei contratti pubblici relativamente all’acquisizione del ramo d’azienda di En.cor srl in alienazione;

FASE 2: Costituzione della newco a capitale interamente comunale

FASE 3: Acquisizione di una quota pari al 49%, mediante aumento di capitale dedicato con sovrapprezzo, da parte del socio privato, attraverso un conferimento in danaro pari a € 9.607,00 a titolo di capitale sociale oltre al valore stimato del ramo acquisito da En.Cor srl incrementato dal relativo rialzo d’asta il tutto a titolo di sovrapprezzo quote.

FASE 4: La newco srl, a capitale misto pubblico/privato, salderà il debito acceso nei confronti di En.cor per l’acquisto del ramo d’azienda utilizzando i fondi derivanti dal sovrapprezzo quote

versato dal socio privato.

Che tali modifiche ed integrazioni fanno salvo il contenuto della precedente deliberazione n. 114 del 24/09/2010 che rimane confermato con il presente provvedimento ad eccezione delle modifiche qui riportate;

Punto Secondo

VISTO il Bilancio di Previsione 2011, Bilancio Pluriennale 2011-2013 e Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 approvato dal Consiglio Comunale in data 13/01/2011 con la deliberazione n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011;

CONSIDERATE la proposta di variazioni alle entrate ed alle spese relativa al finanziamento di € 10.000,00 relativo al capitale sociale della newco, dettagliatamente illustrate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale di questo atto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RILEVATO che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di Variazione in oggetto ai sensi dell'articolo n. 239, comma 1, lett. b), del Dlgs 267/2000;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, il Consiglio Comunale ha competenza in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*" nonché in materia di "*affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";
- che le linee di indirizzo definite dal Consiglio Comunale con il presente atto deliberativo saranno portate ad attuazione, dagli organi tecnici del Comune, fatta salva la funzione residuale

in capo all'organo di governo Giunta Comunale;

DATO ATTO

- che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del II° settore ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO

- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

Punto Primo

- 1) di approvare nelle modalità descritte nelle premesse e nelle motivazioni del presente atto le modifiche ed integrazioni al percorso amministrativo per la costituzione di una società ai sensi dell'art.3 comma 27 Legge 244/2007 finalizzata alla produzione e gestione di servizi di interesse generale nel settore dell'energia;
- 2) di confermare la nomina del Dirigente del II settore come responsabile del procedimento relativamente agli atti conseguenti, ivi inclusa la predisposizione degli atti necessari alla costituzione della nuova società e alla successiva conduzione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soci privati.

Punto Secondo

- 3) di approvare ai sensi degli articoli n. 175 e n. 187 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/00, la variazione al Bilancio di previsione 2011 per le motivazioni espresse in premessa così come risulta dall'allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che le variazioni approvate nel punto precedente pareggiano e pertanto il Bilancio di previsione 2011 pareggia nelle entrate e nelle spese anche dopo dette variazioni in seguito a maggiori e minori entrate e maggiori e minori spese;
- 5) di dare atto che l'allegato fa parte integrante di questo atto e con esso viene approvato;
- 6) di dare atto altresì che tutte le variazioni di bilancio previste nel presente atto sono state

apportate anche al Bilancio pluriennale 2011-2013;

Conclusa la propria relazione il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione.

....*omissis*....

Nessun consigliere chiedendo più di intervenire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.

Presenti e votanti	N. 19	
Voti a favore	N. 15	
Voti contrari	N. 0	
Astenuti	N. 4	(Nicolini G., Nicolini M. / PDL Ferrari / Correggio al Centro Magnani / Lega Nord)

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato, *a maggioranza*, il suesteso provvedimento e relativo allegato.

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dal seguente esito

Voti a favore	N. 18	
Astenuti	N. 1	(Ferrari / Correggio al Centro)

il Consiglio Comunale

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 4° comma, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.

Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to STORCHI DINO
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ROSARIO NAPOLEONE
(Firmato Digitalmente)